

Comunicazione n. DAL/RM/97005141 del 10-6-97

inviata all'avv. ...

Oggetto: **Risposta a quesito**

Con lettera del ..., la S.V. ha chiesto a questa Commissione un chiarimento concernente il servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 415/1996 (di seguito, il decreto).

In particolare, viene chiesto se una SIM autorizzata allo svolgimento del servizio di cui sopra senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente possa offrire obbligazioni emesse da una banca ai clienti "avvicinati dai propri promotori finanziari", ovvero se sia necessaria "una ulteriore autorizzazione".

Viene chiesto, inoltre, se detta SIM possa "procedere contemporaneamente alla promozione del deposito amministrato presso una banca, anche diversa dalla banca emittente, per il deposito delle obbligazioni collocate".

Il primo quesito, nei termini in cui viene formulato, risulta di agevole soluzione mediante la lettura delle disposizioni di cui al decreto. Alle SIM autorizzate allo svolgimento del servizio di collocamento di strumenti finanziari (anche a quelle autorizzate allo svolgimento del servizio unicamente senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente) è infatti certamente consentito offrire detti strumenti fuori sede, ai sensi del disposto dell'art. 22, comma 3, lett. a) del decreto stesso.

Per quanto attiene alla seconda questione sollevata, si precisa che - ai sensi della normativa regolamentare emanata da questa Commissione - le SIM autorizzate all'esercizio del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del decreto, possono procedere all'offerta fuori sede, mediante promotori finanziari, anche di altri servizi, tra i quali quello di deposito titoli in amministrazione prestato da altri intermediari.

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa